



DELIBERA N. 52 del 30 Ottobre 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso della ██████████, avverso il provvedimento emanato dal CpI di ██████████, prot n. ████████ del ██████████, di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione relativa all’appuntamento fissato presso il CpI per il giorno ██████████, concernente le verifiche periodiche delle ricerche di lavoro effettuate (*ex art. 20, comma 2, lett. d, d.lgs. n. 150/2015*). Ricorso pervenuto all’ANPAL, a mezzo posta raccomandata, in data ██████████;

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 30 Ottobre 2019, del ricorso in parola.



Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che la **Signora Mantua** sottoscriveva, in data **06/07/2018**, presso il CpI di **Misrobiano** il Patto di Servizio Personalizzato. In tale sede veniva compilata la Scheda di presa in carico relativa alle verifiche periodiche delle ricerche di lavoro effettuate (ex art. 20, comma 2, lett. d, d.lgs. n. 150/2015). Nel corso dell'incontro di verifica del **09/03/2018** in tale scheda veniva concordato un appuntamento per il giorno **09/07/2018**. La ricorrente non si presenta all'appuntamento fissato in tale data. Il CpI di **Misrobiano** invia con e-mail alla **Signora Mantua** la nota prot. n. **4309** del **01/07/2018**, con la quale le viene comunicata l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di un quarto di mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento del **09/07/2018**. Tale e-mail risulta correttamente inviata e recapitata. Il CpI, con successiva e-mail del **07/07/2018**, invia alla ricorrente la nota prot. n. **4313** del **07/07/2018** con la quale fissa un ulteriore appuntamento, per il giorno **06/08/2018**.

Nel ricorso la **Signora Mantua** chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI, affermando di trovarsi all'estero per motivi familiari. Contestualmente chiede anche lo spostamento dell'appuntamento fissato per il giorno **06/08/2018** a data successiva al suo rientro previsto per il giorno **24/09/2018**. A supporto del ricorso la **Signora Mantua** invia copia biglietti aerei di partenza e prenotazione biglietti di ritorno.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di **Misrobiano** invia in data **03/09/2018** documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dalla **Signora Mantua**; scheda di presa in carico; nota provvedimento sanzionatorio con relative ricevute di avvenuto invio e consegna tramite e-mail; nota di convocazione 2° appuntamento con relative ricevute di avvenuto invio e consegna tramite e-mail.

In merito al ricorso, il CpI rappresenta che nessuna comunicazione e/o documentazione risulta essere pervenuta a giustificazione dell'assenza entro i termini di cui alla nota MLPS 39-3374 del 2016, il cui contenuto, nella parte che riguarda la giustificazione dell'eventuale assenza, è peraltro riportato nella Scheda di presa in carico. La **Signora Mantua** ha comunicato al CpI l'impossibilità a presentarsi, a seguito della sua partenza per l'estero avvenuta il **07/07/2018**, soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione dell'applicazione della sanzione, e non tra il **07/07/2018** (data dell'incontro di verifica nel quale è stata fissato l'incontro del **09/07/2018** al quale non si è presentata) e la data dell'incontro stesso.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie la **Signora Mantua** non ha prodotto la documentazione, atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dal CpI, nei termini previsti. Le ipotesi di giustificato motivo, infatti, vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21, come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016, il cui contenuto, nella parte che riguarda la giustificazione dell'eventuale assenza, è stato peraltro riportato nella Scheda di presa in carico sottoscritta dalla ricorrente.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 30 Ottobre 2019

Il Presidente

Salvatore Pirrone



Il Segretario

Rita De Rinaldis

